

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Assegno di mantenimento e disparità tra coniugi**

*L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi.*

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.6.2014, n. 14143**

*...omissis....*

Il marito deposita memoria difensiva.

Non si ravvisano violazioni di legge.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del

2010).

In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di un provvedimento caratterizzato da motivazione adeguata e non illogica.

Si può consentire con quanto afferma il ricorrente, pure richiamando la giurisprudenza di questa Corte, per cui in sede di revisione il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti e dell'entità dell'assegno, ma deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo alla nuova situazione patrimoniale (tra le altre, Cass. n. 10133 del 2007). Ma è proprio ciò che ha fatto il giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica.

Afferma infatti la Corte di merito che non vi sono stati fatti nuovi, idonei a giustificare una revisione del regime. Valuta la sentenza la posizione economica di entrambe le parti, come è sua facoltà, secondo presunzioni, e motivando particolarmente al riguardo. Quanto al marito, il giudice a quo precisa che la dedotta esposizione debitoria nasce in realtà da un cospicuo investimento di capitali e cioè un acquisto immobiliare avente ad oggetto una abitazione a due livelli, nonché da un atto di accertamento di evasione fiscale che ha comportato l'esborso di circa Euro 5.560,00.

Correttamente il provvedimento impugnato precisa che il marito non può eludere il suo obbligo di mantenimento della moglie, creando una esposizione debitoria, e che l'accertamento di una evasione fiscale rende incerto l'ammontare dei suoi attuali redditi, comunque evidentemente superiore a quanto dichiarato.

Afferma il ricorrente che è, la smessa moglie ad ammettere di svolgere qualche saltuario lavoro di sartoria. Ma è il medesimo provvedimento impugnato ad ammettere l'esistenza di qualche saltuario lavoro della moglie, escludendo soltanto che l'aiuto del figlio esima il marito dal suo obbligo.

Del resto la portata limitata dell'assegno costituisce un mero contributo, non essendo tale da soddisfare tutte le esigenze della moglie.

Quanto alla lamentata mancata richiesta di informazioni alla Polizia Tributaria, il ricorso non è autosufficiente perchè non si precisa se, quando e come tale richiesta sia stata effettuata e quali fossero i contenuti di essa. Va ribadita tale valutazione, nonostante le indicazioni della memoria difensiva che non possono fornire elementi e profili aggiuntivi rispetto a quanto espresso nel ricorso.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente alle spese processuali che liquida in Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a orma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2014